

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2347 del 17/04/2025
Oggetto	Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica - ai sensi della L.R. 8/2023 e del DM 20.10.2022 - alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Futura Stazione Elettrica a 132/36 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV "Castel S. Pietro - Imola CP" in Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Proponente: REN SOLAR ONE s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2439 del 17/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciassette APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica - ai sensi della L.R. 8/2023 e del DM 20.10.2022 - alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Futura Stazione Elettrica a 132/36 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV "Castel S. Pietro - Imola CP" in Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Proponente: REN SOLAR ONE s.r.l.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Visti:

- il D.M. 20 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.";
- la Legge Regionale 17 luglio 2023 n. 8 "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 11/03/2024 "Direttiva inerente l'attuazione della Legge Regionale 17 luglio 2023 n. 8";
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quater;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 "Disposizioni Regionali in materia di espropri" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità." e s.m.i.;
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." e s.m.i.;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 103 del 08/10/2024, di conferimento all'Ing Leonardo Palumbo dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

Premesso che:

- la Società REN SOLAR ONE s.r.l. (Proponente) con sede legale in Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI), C.F./P.IVA 09897240967 ha presentato in data 30/05/2024¹ ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) – una domanda di rilascio dell'autorizzazione unica - ai sensi della L.R. 8/2023 e del DM 20.10.2022 - per l'opera elettrica in oggetto;
- la società richiedente ha dichiarato di operare come soggetto attuatore delle opere di rete richieste dal gestore Terna s.p.a. con il preventivo di connessione n. 202100085, relativo alla connessione di interventi di sviluppo fotovoltaico che non sono oggetto della presente autorizzazione in quanto la società dichiara che sono ascrivibili ad attività di edilizia libera secondo le normative vigenti;
- la Società REN SOLAR ONE s.r.l. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità² dell'opera ed ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l'opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Castel San Pietro Terme pertanto l'autorizzazione costituirà variante urbanistica, per l'apposizione del vincolo espropriativo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione);
- l'istanza è stata completata con documentazione pervenuta il 24/6/2024 e il 1/7/2024³;

Considerato che:

- ARPAE - AACM ha comunicato⁴ al Proponente che il procedimento amministrativo è avviato dal 01/07/2024, data di protocollo del completamento della domanda, e deve concludersi entro 180 giorni al netto delle sospensioni; il termine viene sospeso dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Burett per attendere la decorrenza degli incompressibili termini per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati e per eventuali richieste di integrazioni;
- l'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato in data 28/08/2024 nel BURERT n. 276, sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data e all'Albo Pretorio del Comune di Castel San Pietro Terme per 30 giorni consecutivi da 28/08/2024; ARPAE-AACM ha inoltre inviato le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento⁵;
- per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ARPAE – AACM con PG n. 150842 del 20/08/2024 ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona⁶ con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente⁷, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi è riassunto nella determinazione conclusiva della stessa PG n. 36781/2024 del 26/02/2025 a cui si rimanda. In particolare:
 - nel corso della Conferenza sono pervenute richieste di integrazioni da parte degli Enti e sono inoltre pervenute osservazioni da parte dei proprietari interessati dall'intervento e da parte di un comitato di cittadini; tutta la documentazione è stata trasmessa al Proponente con richiesta di integrazioni e di controdeduzioni, e agli Enti per la presa visione e le determinazioni di competenza;
 - il procedimento è stato sospeso dal 28/08/2024 (data di pubblicazione dell'avviso nel Burett), al

¹ Domanda agli atti di ARPAE-AACM con PG nn. 99763/2024, 99768/2024 e 99774/2024 del 30/5/2024 (Pratica Sinadoc 20841/2024)

² Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i.

³ Completamento dell'istanza agli atti con PG n. 115311/2024 del 24/6/2024 e PG n. 120848/2024 del 1/7/2024, richiesta da ARPAE-AACM con nota PG n. 110367/2024 del 14/6/2024.

⁴ Con PG n. 146010/2024 del 08/08/2024.

⁵ PG nn. 152266, 152440 del 22/8/2024 e n. 152793 del 23/8/2024. Successivi invii a proprietari corretti con pg n. 173973 del 27/9/2024.

⁶ Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

⁷ Come modificato dall'art. 14 comma 8 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023 n. 41. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., se sono interessate amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni è fissato in quarantacinque giorni.

08/01/2025⁸ data di presentazione, da parte del proponente, della integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi e delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

- sono pervenute le determinazioni favorevoli dei seguenti Enti: Comando Marittimo Nord, Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”, Aeronautica Militare, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (con prescrizioni), AUSL di Imola, ARPAE-Servizio Sistemi Ambientali, Comune di Castel San Pietro Terme (con prescrizioni). Non si sono espressi Terna spa, E-Distribuzione spa, Fibercop spa, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Ministero delle Imprese e del Made in Italy pertanto, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.
- nel corso della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri negativi che, in sintesi, si riportano nelle loro conclusioni, rispettivamente:

1. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna⁹: “(...) l’area oggetto di valutazione ricade **totalmente** all’interno di Li/CI.2 Area di localizzazione interventi (art. 17 delle norme di PSAI) per realizzazione “Casse di espansione” così come indicato nella tavola di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Reno “V8_PSAI_TitII_3SillaroTavRI_14m3” – relativa al Torrente Sillaro.

In tali aree, così come riportato all’art. 17 delle Norme di PSAI “...non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d’acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti...”.

Nello specifico, le aree di progetto avranno come vocazione principale quella di essere occupate dalle acque derivanti dall’abbattimento dei picchi di piena del torrente Sillaro a seguito della realizzazione della prima cassa di espansione del corso d’acqua.

*Pertanto, la totale incongruenza del progetto presentato rispetto a quanto riportato dalle norme dello PSAI Reno Vigente determina, l’espressione di **parere non favorevole** alla realizzazione dell’opera.”*

2. Città metropolitana di Bologna¹⁰: “(...) valutazioni conclusive di competenza della Città metropolitana di Bologna sugli interventi in oggetto e con esclusivo riferimento agli aspetti di coerenza con il PTM:
 - Ferme restando le valutazioni conclusive di ARPAE congiuntamente con gli Enti competenti, occorre evidenziare che l’intervento proposto non pare coerente con le norme di bacino a cui il PTM rimanda espressamente (art. 15, comma 16 e art. 21, comma 9) per le infrastrutture e impianti di pubblica utilità. A tal fine si richiama in particolare l’art. 17 delle norme di PSAI Sillaro, che nelle “aree di localizzazione degli interventi” ammette esclusivamente “nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili”. Si evidenzia che le opere proposte non possano essere genericamente riconducibili a servizi essenziali “non diversamente localizzabili”, in quanto conseguenti e funzionali a proposte di soggetti privati afferenti ad altre procedure autorizzative per le quali si demanda agli Enti competenti l’ammissibilità delle stesse, anche con riferimento alla possibilità di prevedere idonee alternative localizzative in virtù dell’interesse pubblico relativo alla sicurezza idraulica che dovrà essere valutato anche in relazione all’interesse energetico;
 - si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 17 dello PSAI sopra richiamato, il progetto di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
 - l’area di intervento risulta fra le aree allagate perimetrate e disciplinate dal Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico (approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024) nelle quali ai sensi del medesimo Piano (paragrafo 7.1.4.2) è consentita esclusivamente la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico essenziali e non altrimenti localizzabili, ferma

⁸ Il Proponente con nota in atti con PG n. 194365 del 28/10/2024 ha chiesto una proroga dei termini di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni e controdeduzioni, che ARPAE-AACM ha concesso con PG n. 195955 del 29/10/2024.

⁹ prot. 59452 del 16/09/2024 in atti con PG n. 165982 del 16/09/2024 confermato con successivo prot. 10256 del 17/02/2025, agli atti con PG n. 30989 del 18/02/2025.

¹⁰ prot. 8893 del 10/02/2025 in atti con PG n. 26356 del 11/02/2025

restando l'approvazione dell'Autorità idraulica competente sulla base di un adeguato studio di compatibilità idraulica;

per quanto sopra richiamato, visto il parere non favorevole dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (Prot. 16/09/2024.0059452), si ritiene l'intervento non ammissibile, demandando alle ulteriori ed eventuali valutazioni degli Enti competenti.

- *Sulla base delle criticità evidenziate ai punti precedenti e tenuto conto che le opere proposte risultano correlate e funzionali a progetti proposti da soggetti privati, si richiama l'opportunità che le medesime opere siano valutate congiuntamente con gli altri progetti a cui sono correlate e da cui pare derivare la localizzazione proposta, valutandone una diversa localizzazione coerente con la pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale. (...)*

Ritenuto che i pareri negativi sopra riportati, non sono superabili vista la rilevanza delle motivazioni in essi contenute, la Conferenza di Servizi si è pertanto **conclusa con esito negativo**, trasmesso con PG n. 36781/2025 del 26/02/2025, cui sono stati **allegati i pareri negativi sopra citati**; la conclusione negativa della Conferenza ha **valore di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.**, e conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento per consentire al Proponente di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Ai sensi dell'art. 10-bis i termini riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

Dato atto che:

- il Proponente in data 7/3/2025 ha presentato le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che sono state acquisite in atti con PG n. 44898 del 10/3/2025;
- ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 il procedimento è rimasto sospeso dal 26/02/2025 al 20/03/2025¹¹, pertanto il termine per la conclusione del procedimento, rideterminato a seguito delle sospensioni, scade il 1/6/2025;
- al fine della valutazione delle osservazioni presentate dal Proponente e dell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., si è ritenuto necessario lo svolgimento della Conferenza di servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., che è stata pertanto convocata con nota PG n. 48147 del 13/03/2025, mandando copia al Prefetto per la designazione del rappresentante unico delle amministrazioni statali¹²;
- in data 28/03/2025 si è tenuta la seduta di Conferenza di servizi, in modalità sincrona in videoconferenza, cui hanno preso parte il Comune di Castel San Pietro Terme, l'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (di seguito l'Agenzia) e la Società proponente.
- Nel corso della seduta, in sintesi:
 - il Proponente ha ribadito quanto contenuto nelle osservazioni ai motivi ostativi già presentate: in particolare ritiene che l'impianto proposto ricada nei casi di esenzione dal vincolo di inedificabilità di cui l'art. 17, comma 3 delle norme del PSAI Reno, quale opera di pubblica utilità riferita a servizi essenziali (in quanto entrerà a far parte della rete di Terna, a soddisfacimento di un interesse pubblico essenziale), non diversamente localizzabile (in quanto la localizzazione delle stesse è stata individuata da Terna S.p.a. in sede di Soluzione Tecnica Minima di Connessione), che non ostacola la realizzazione di interventi strutturali, come approfondito nello studio idraulico allegato alle osservazioni. Ha ricordato infine che la Società si è già offerta di partecipare alla spesa per la realizzazione della vasca di laminazione nelle aree a nord dell'autostrada;
 - il Comune di Castel San Pietro Terme ha confermato il parere favorevole già inviato in sede di conferenza asincrona, non ravvisando difficoltà alla realizzazione dell'intervento e segnalando che l'area in oggetto non è stata allagata durante i recenti eventi alluvionali;
 - l'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile ha confermato e motivato dettagliatamente il proprio parere negativo, dando lettura della ulteriore nota (acquisita in atti con PG 59170 del 28/03/2025), che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che la localizzazione della Stazione Elettrica non è compatibile con l'areale di previsione della cassa di espansione posta a sud dell'autostrada in quanto la realizzazione

¹¹ 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del Proponente.

¹² Con PG n. 49609 del 14/03/2025, cui la Prefettura ha risposto con nota in atti con PG n. 52369 del 19/3/2025 delegando il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.

della cassa di espansione è inserita nel Programma degli Interventi Strutturali relativi al Bacino del Torrente Sillaro, che è soggetto ad una realizzazione per fasi, già da tempo in corso, e che segue una precisa logica idraulica nell'ambito della quale detta cassa di espansione rientra nel fabbisogno complessivo di laminazione occorrente per la mitigazione delle piene centenarie. Tale opera è rilevante anche alla luce di quanto occorso a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi due anni.

L'Agenzia, inoltre, al fine di dare pieno ed esauritivo riscontro alle controdeduzioni del Proponente, ha evidenziato che la programmazione degli Interventi Strutturali relativi al Bacino del Torrente Sillaro, previsti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Reno (di seguito PSAI), non si riferisce ad una "vasca di laminazione", ma ad una "cassa di espansione", che ha delle estensioni molto più ampie di una vasca, ciò per contenere e ridurre il picco di piena che potrebbe arrivare ai tratti arginati di valle, determinando delle rotte e compromettendo le arginature stesse. Ha quindi ribadito che la realizzazione della cassa è strategica per evitare le compromissioni dei tratti di valle. Inoltre, le casse di espansione devono essere realizzate o in adiacenza o in linea con il corso d'acqua. La Stazione Elettrica proposta ricade nell'areale che sarà oggetto delle progettazioni e realizzazioni di tale cassa di espansione: esiste pertanto una interferenza che compromette la realizzazione delle opere contenute all'interno della programmazione di PSAI.

Richiamando le misure di salvaguardia stabilite dal Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 32/2024 del 6/5/2024, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, e riprese dal successivo DSG Autorità del Fiume Po n. 13/2025 del 07/03/2025, l'Agenzia ha precisato che l'ambito di applicazione di tali norme riguarda sia le aree allagate durante gli eventi alluvionali degli ultimi due anni, sia le fasce individuate dal PSAI, tra le quali sono ricomprese quelle interessate dalla localizzazione della Stazione Elettrica in progetto.

L'Agenzia (quale autorità idraulica competente) ha evidenziato che nella Relazione di Compatibilità Idraulica presentata dal Proponente viene considerato il volume di laminazione dello stato di fatto, ma non viene valutata in alcun modo la perdita di volume utile prodotta dalla presenza della stazione elettrica in oggetto, oltre che degli impianti fotovoltaici ad essa connessi. Vengono quindi solo valutate le misure di riduzione del rischio che si intendono adottare per evitare che l'impianto in progetto sia coinvolto da allagamenti.

L'Agenzia, anche alla luce di quanto occorso a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi due anni, ha ribadito pertanto la totale incompatibilità del progetto presentato rispetto a quanto riportato nelle norme del PSAI vigente e ha confermato il parere non favorevole.

- Dopo ampia discussione, la Conferenza di servizi ha chiuso i propri lavori come da verbale conclusivo PG n. 62987/2025 del 2/4/2025 valutando che le osservazioni presentate dal Proponente non consentono il superamento dei motivi ostativi segnalati con il preavviso di rigetto art. 10bis della L 241/90. In particolare la Conferenza ha evidenziato la rilevanza del parere negativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in termini di sicurezza del territorio e della popolazione, anche alla luce degli eventi alluvionali degli ultimi anni. La disamina dell'Agenzia ha messo in luce che l'opera proposta ostacola la realizzazione di interventi strutturali inseriti nel "Programma Interventi Strutturali Indirizzi e Criteri Progettuali" relativo al bacino del Torrente Sillaro, ricadenti nell'area interessate.

Per tali motivi ARPAE-AACM quale autorità procedente ritiene prevalente l'interesse tutelato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Nello specifico, le osservazioni del Proponente non sono accoglibili in quanto:

- L'area di intervento risulta fra le aree disciplinate dal Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico (approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024) con le misure di salvaguardia adottate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 32/2024 del 06/05/2024, confermate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 13/2025 del 07/03/2025: ai sensi del medesimo Piano (paragrafo 7.1.4.2) è consentita esclusivamente la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico essenziali e non altrimenti localizzabili, ferma restando l'approvazione dell'Autorità idraulica competente sulla base di un adeguato studio di compatibilità idraulica
- in merito alla dichiarata natura di pubblica utilità dell'opera in questione da parte del Proponente: è stato evidenziato che è necessario ponderare gli interessi pubblici coinvolti, valutando le disposizioni relative alle opere elettriche rispetto alla sicurezza idraulica del contesto territoriale, date le criticità rilevate dal parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e si ritiene prevalente l'interesse tutelato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in termini

di sicurezza del territorio e della incolumità della popolazione;

- in merito alla affermazione del proponente che si tratta di impianto non diversamente localizzabile: le opere proposte non possono essere genericamente riconducibili a servizi essenziali “non diversamente localizzabili” solo sulla base della STMG¹³ rilasciata da Terna, in quanto il preventivo di connessione è conseguente alla proposta di localizzazione di impianti fotovoltaici presentati da soggetti privati, e non sono state proposte alternative localizzative ai fini della valutazione dell’interesse pubblico relativo alla sicurezza idraulica, in relazione all’interesse energetico;
- in merito alla affermazione del proponente che si tratta di un impianto che non ostacola la realizzazione degli interventi strutturali sulla base dello studio idraulico trasmesso nel corso del procedimento: si ribadisce che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella Conferenza di Servizi, quale Autorità idraulica competente, ha espresso il proprio motivato parere negativo all’intervento e non ha approvato la Relazione di Compatibilità Idraulica presentata dal Proponente, per le ragioni sopra espresse in sede di conferenza e riportate nell’allegato parere.

Per tutto quanto sopra espresso

Si procede alla conclusione del procedimento e alla emissione del provvedimento di diniego, per le tutte le motivazioni e le valutazioni sopra esposte;

Si dà atto che il procedimento amministrativo avviato in data 1/7/2024 si conclude entro i termini di legge, tenuto conto delle sospensioni per richiesta di integrazioni e per gli adempimenti previsti dall’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA

di diniegare la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica presentata dalla Società REN SOLAR ONE s.r.l., ai sensi della L.R. 8/2023 e del DM 20.10.2022, alla costruzione e all’esercizio della seguente opera elettrica: Futura Stazione Elettrica a 132/36 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV “Castel S. Pietro - Imola CP” in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), per le motivazioni e valutazioni sopra esposte e per quanto espresso nel parere di dissenso dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG n. 59170 del 28/03/2025), che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Dispone:

- la comunicazione del presente provvedimento alla Società richiedente REN SOLAR ONE s.r.l.;
- la pubblicazione del presente provvedimento finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve;
- che copia della presente determinazione a mezzo PEC a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Il Dirigente Responsabile
Leonardo Palumbo
(atto firmato digitalmente)¹⁴

¹³ Soluzione Tecnica Minima Generale di connessione.

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale.

IL DIRIGENTE DELL' UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
DI BOLOGNA (USTPC-BO)

DAVIDE PARMEGGIANI

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia

Via San Felice n°25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Ing. Andrea Colombo

protocollo@postacert.adbpo.it

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: Procedimento amministrativo di Autorizzazione Unica - ai sensi della L.R.8/2023 e del DM20.10.2022 - alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Futura Stazione Elettrica a 132/36 kV della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV "Castel S. Pietro-Imola CP" in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - preventivo di connessione Terna S.p.A. codice 20210085.

Indizione della Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L.241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art.13 del D.L.76/2020 vigente. PARERE CON RISPOSTA A CONTRODEDUZIONI

Con la presente, in seguito al ricevimento della vostra nota prot.11972/2025 del 21/01/2025 registrata a nostro protocollo 21/01/2025.0004603.E, visti gli elaborati integrativi e di controdeduzione presentati, si conferma quanto già espresso dall'Ufficio scrivente all'interno del parere trasmesso con protocollo n. 59452 del 16.09.2024, articolando le motivazioni secondo lo schema seguente, utilizzando come spunti le principali controdeduzioni presentate:

- 1) *"Relativamente all'ambito territoriale in cui ricade potenzialmente l'opera infrastrutturale, è necessario stabile che l'individuazione dello stesso come Aree di localizzazione interventi (art. 17 delle norme di piano) per realizzazione "casce di espansione" è una previsione presente sulle carte della pianificazione degli enti competenti da circa 20 anni e fino ad oggi nulla è stato fatto né in termini di approfondimenti né in termini di attuazione delle opere".*

Il documento "PROGRAMMA INTERVENTI STRUTTURALI INDIRIZZI E CRITERI PROGETTUALI" relativo al bacino del Torrente Sillaro, parte integrante del II Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Reno vigente, contiene al suo interno gli interventi strutturali previsti, schematizzati di seguito, la cui principale finalità specifica è la riduzione della pericolosità

Viale della Fiera, 8 tel 051.527.4530 / 4590
40127 Bologna

PEC: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno:	DP		Classif.	650.20					Fasc.	2024	110

del sistema con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni:

Tab.IS - Quadro riassuntivo interventi strutturali

COD	Corso d'acqua	Tipo intervento	Localizzazione	Finalità	Fase di realizzazione
R1	Sillaro	Risezionamento e sistemazione asta arginata	Da confluenza Correcchio a immissione in Reno	• Deflusso in condizioni di sicurezza di piene per eventi con $T_R=30/50$ anni • Incremento capacità di autodepurazione	fase 1
C1.1	Sillaro	Cassa di espansione	Autostrada "A14"	• Laminazione piene per eventi con $T_R=100$ anni	fase 2
C1.2	Sillaro	Cassa di espansione	Autostrada "A14"	• Laminazione piene per eventi con $T_R=200$ anni • Serbatoio con funzione di volano idrico	fase 3
C2	Sillaro	Cassa di espansione	Confluenza Correcchio	• Laminazione piene per eventi con $T_R=200$ anni	fase 3
R2	Sillaro	Risezionamento e sistemazione reticolo idrografico	Da confluenza Sellustra a confluenza Correcchio	• Deflusso in condizioni di sicurezza di piene per eventi con $T_R=200$ anni • Incremento capacità di autodepurazione	fase 4

L'ordine con cui sono stati riportati gli interventi è legato ad una logica precisa che considera la realizzazione degli interventi strutturali contraddistinti dal codice "R1" prioritaria in quanto necessaria per ridurre gli attuali gravi rischi connessi con eventi di pioggia con tempi di ritorno anche inferiori a 30 anni. Tale intervento "Risezionamento e sistemazione asta arginata - Da confluenza Correcchio a immissione in Reno" risulta essere pertanto il primo in ordine di esecuzione e viene eseguito per stralci, in base ai finanziamenti ottenuti. Attualmente è in corso il terzo stralcio e solo al completamento di tutta l'opera (fase 1), si potrà dare seguito alla fase successiva (cod C1.1) costituita dalla progettazione e realizzazione della prima Cassa di espansione localizzata in adiacenza alla Autostrada A14, prevista per la Laminazione piene per eventi con $T_R=100$ anni (fase 2).

In ogni caso, l'areale della cassa è soggetto alle norme di Piano, rispetto alle quali l'intervento proposto non appare compatibile, anche alla luce di quanto occorso a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi due anni.

Sulla base di queste considerazioni, la controdeduzione sopra riportata non può essere accolta;

- 2) "...Inoltre, da quanto emerge all'interno della documentazione il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Bacino Del Torrente Sillaro e, in particolare, il programma degli interventi strutturali definisce e prevede puntualmente la realizzazione di una cassa di espansione a nord dell'Autostrada A14. Si richiamano a tale proposito quanto indicato negli Indirizzi e Criteri

Progettuali e quanto indicato nella Tavola C1.1 - Schema funzionale cassa di espansione C1.1, di cui si riporta di seguito uno stralcio.

Negli stessi documenti si afferma che le aree a monte dell'attraversamento autostradale sono localizzate in maniera

“puramente indicativa [...] in vista anche di una loro possibile polifunzionalità: una volta svincolate dall'essere interessate da eventi di piena centennali, infatti, potrebbero essere sede di un impianto di fitodepurazione e/o di invasi con la funzione di “volano idrico e/o aree di riequilibrio ecologico”.

Su queste aree non risulta pertanto alcuna puntuale e specifica progettazione di un'opera di regimazione che interferisce con l'infrastruttura elettrica oggetto della presente procedura.

Dagli atti della pianificazione e della programmazione, l'opera in progetto, intesa come insieme della opera infrastrutturale oggetto della presente procedura e degli impianti fotovoltaici non è in contrasto con le previsioni ad oggi vigenti e non impedisce in alcun modo la loro realizzazione, né la rende maggiormente gravosa...”

Come già rappresentato al punto precedente, il “PROGRAMMA INTERVENTI STRUTTURALI INDIRIZZI E CRITERI PROGETTUALI” relativo al bacino del Torrente Sillaro presenta una chiara organizzazione degli interventi secondo una precisa sequenza di fasi di realizzazione all'interno della quale l'intervento cod C1.1 occupa la seconda posizione. Pertanto, la tavola Tavola “C1.1 - Schema funzionale cassa di espansione C1.1” non è altro che un approfondimento della seconda fase realizzativa degli interventi strutturali a cui seguiranno gli interventi successivi che dovranno comunque trovare la disponibilità delle aree necessarie alla loro realizzazione.

La previsione dell'opera in progetto, intesa come insieme della opera infrastrutturale oggetto della presente procedura e degli impianti fotovoltaici all'interno di Li/C1.2 Area di localizzazione interventi (art. 17 delle norme di PSAI RENO attualmente vigente) , di fatto, impedisce che via sia la disponibilità di tali aree per la futura progettazione e realizzazione dell'opera strutturale con codice C1.2 “Cassa di espansione - Autostrada “A14” con finalità di Laminazione piene per eventi con TR=200 anni, che ad oggi costituisce l'obiettivo di riferimento per la sicurezza idraulica del territorio e serbatoio con funzione di volano idrico, ostacolando la realizzazione dell'intervento strutturale previsto, pertanto la controdeduzione sopra riportata non può essere accolta.

- 3) *“...Da un punto di vista strategico, a ulteriore supporto di quanto espresso, il proponente ha eseguito a propria cura un approfondimento idraulico (allegato alla presente controdeduzione), attraverso uno specifico rilievo in campo e un modello idraulico monodimensionale in moto uniforme (modello Hec Ras). L'approfondimento dimostra che, date le condizioni attuali, l'area non è oggetto di allagamento o comunque che è facilmente possibile la messa in sicurezza dell'area. Tale messa in sicurezza deve essere intesa sia per quanto riguarda l'opera in sé, ovvero come protezione da una eventuale inondazione delle attrezzature elettro meccaniche sia anche per coloro che eventualmente hanno la necessità di entrare in centrale per gli interventi di manutenzione...”*

Le valutazioni riportate all'interno dell'elaborato “CSP_7.24_INT_0 - RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA” rappresentano la compatibilità dell'intervento rispetto alle criticità idrauliche rilevate sulla base di modellazioni numeriche, individuando misure di riduzione del rischio per garantire una protezione adeguata dell'opera in progetto rispetto al livello di pericolosità e rischio di esposizione dell'area.

Di fatto non viene fatta alcuna valutazione sull'interferenza dell'opera in progetto con l'intervento strategico (C1.2) previsto nell'area interessata dall'opera. Non viene valutata la perdita di volume utile per la laminazione data dalla presenza stessa della sola stazione e dell'opera in progetto, intesa come insieme dell'opera infrastrutturale oggetto della presente procedura e degli impianti fotovoltaici

Ne deriva che le valutazioni presentate non sono pertinenti con l'oggetto del diniego già espresso.

Infine, come ulteriore elemento di valutazione si rappresenta che, alla data di avvio del presente procedimento, avvenuto il 01/07/2024, risultavano vigenti le misure di salvaguardia adottate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 32/2024 del 06/05/2024. Tali misure sono state sostituite dal successivo Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 13/2025 del 07/03/2025

(https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=3441). Tali misure devono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento in quanto l'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di applicazione delle medesime.

In particolare, all'interno dell'All 1 del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 13/2025 del 07/03/2025, al paragrafo 1.2 "Pianificazione urbanistica", per quanto riguarda gli Interventi privati, si riporta quanto segue: "Nelle aree oggetto dell'ambito di applicazione, limitatamente a quelle esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato come definito dall'art.32 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e s. m. i., e con le modalità di cui all'art. 75bis della medesima, anche provvedendo ad uno specifico aggiornamento del Territorio Urbanizzato già definito, sono da escludere i rilasci di titoli abilitativi riguardanti le nuove costruzioni, gli interventi di demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione urbanistica, gli ampliamenti fuori sagoma e ogni altro intervento, anche temporaneo, che comporti un aumento di carico urbanistico, tale da incrementare l'esposizione al rischio di un maggior numero di persone, inclusi i cambi di destinazione d'uso anche senza opere edilizie"

si ribadisce, pertanto, la totale incompatibilità del progetto presentato rispetto a quanto riportato nelle norme del PSAI Reno vigente e si conferma l'espressione di

parere non favorevole

alla realizzazione della futura Stazione Elettrica in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Davide Parmeggiani
Firmato digitalmente

Nome file: AU futura stazione elettrica CSPT_parere con approfondimenti

Allegati: -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.